

Codice A1103A

D.D. 20 dicembre 2021, n. 937

**Ordinanza ingiunzione di pagamento di sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi della legge n. 689/1981 per violazione del DLGS 52/2018 a carico di un trasgressore diretto e contestuale dissequestro (F. 1RAN2021)**



**ATTO DD 937/A11000/2021**

**DEL 20/12/2021**

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE  
A11000 - RISORSE FINANZIARIE E PATRIMONIO**

**OGGETTO:** Ordinanza ingiunzione di pagamento di sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi della legge n. 689/1981 per violazione del DLGS 52/2018 a carico di un trasgressore diretto e contestuale dissequestro (F. 1RAN2021)

VISTI gli atti trasmessi con nota dal GRUPPO DI TORINO DEI CARABINIERI FORESTALI "PIEMONTE" a carico dell'imprenditore agricolo, il sig. *omissis*, in qualità di obbligato principale-trasgressore nei confronti del quale con processo verbale n. 10 del 6/09/2021 elevato dal NUCLEO INVESTIGATIVO DI POLIZIA FORESTALE DI TORINO, è stato accertato quanto segue:

violazione all'art. 4 LETT d) DM 403/2000 in combinato disposto con i punti 2.1 e 2.2 dell'allegato alla DGR 33-7300 del 24 marzo 2014 (monta tramite stallone di proprietà in assenza dei requisiti sanitari prescritti con riferimento all'esemplare equino NIELS);

CONSTATATA la regolarità della notificazione della suddetta violazione;

ATTESO altresì che non risulta agli atti la presentazione nei termini di scritti difensivi nè di richiesta di audizione personale, come previsto dall'art. 18 della legge 24/11/1981, n. 689;

VISTO in particolare l'art. 4 LETT d) DM 403/2000 in combinato disposto con i punti 2.1 e 2.2 dell'allegato alla DGR 33-7300 del 24 marzo 2014;

VISTO l'art. 12 comma 1 let d) e comma 3 del dlgs 52/2018;

VISTO il processo verbale di sequestro amministrativo a carico del trasgressore redatto il 6 settembre 2021;

RITENUTO integrata nel caso di specie un'ipotesi di sequestro non obbligatorio ma facoltativo;

CONSIDERATO il basso rischio di reiterazione dell'illecito;

RICHIAMATI tutti gli atti citati nel verbale di accertamento;

RITENUTA perciò la fondatezza della specifica violazione accertata;

APPLICATA la proporzionalità nel calcolo della relativa sanzione;

ATTESO che l'entità dell'infrazione accertata e le circostanze in cui il comportamento è risultato manifestarsi non possono essere valutate ai fini della determinazione della sanzione amministrativa in quanto la sanzione è predeterminata ex lege in misura fissa ed aggravata ai sensi dell'art. 12 c. 3 del dlgs 52/2018;

VISTA la citata legge 24/11/1981, n. 689;

Tutto ciò premesso,

IL DIRETTORE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- VISTI gli artt. 4 e 16 del D.lgs. 30.3.2001 n. 165;
- VISTO l'art. 17 della L.R. 28.7.2008 n. 23;
- VISTA altresì la DGR del 3 agosto 2017 n. 29-5460 in materia di rimborso spese sostenute per la notificazione degli atti di sanzioni amministrative;

*determina*

in Euro 2.754,44 la somma dovuta a titolo di sanzione amministrativa e in Euro 10,61 la somma per spese ai sensi dell'art. 10 L. 3/8/1999, n. 265 dovuta dal pagante sempre che non abbia ricevuto notifica del presente atto tramite posta elettronica certificata;

INGIUNGE

al sunnominato di pagare la somma complessiva di **Euro 2.765,05** di cui Euro 2.754,44 a titolo di sanzione e Euro 10,61 a titolo spese di notifica secondo il disposto dell'art. 18 legge 24/11/81, n. 689 entro 30 giorni dalla notifica del presente provvedimento, *mediante versamento sul c/c p. N. 26103143 intestato alla Tesoreria Regione Piemonte, P.zza Castello N. 165 - Torino – Sanzioni amministrative - Codice IBAN IT 02 F 07601 01000 000026103143* - (con invito a citare nella causale del bollettino di versamento il numero di protocollo della presente determinazione di ingiunzione).

DISPONDE il dissequestro dell'esemplare equino e della relativa documentazione oggetto del provvedimento cautelare dandone comunicazione all'autorità accertatrice;

In caso di mancato adempimento nel termine prescritto si procederà alla riscossione della somma mediante esecuzione forzata/emissione a ruolo, a norma del disposto del R.D. 14/4/1910, N. 639, del D.P.R. 29/09/1973, nonché dell'art. 7 della L.R. 28/11/89, N. 72.

In caso di pagamento operato dall'obbligato in solido, secondo il disposto dell'art. 6 legge 689/81, costui ha diritto di regresso per l'intero nei confronti dell'autore della violazione.

Avverso la presente ingiunzione può essere proposta opposizione davanti all'Autorità giudiziaria ordinaria ai sensi dell'art. 22 L. 24/11/81, n. 689 modificato ed integrato dal D.Lgs. 1/9/2011, n. 150

entro il termine fissato per l'adempimento. A mente di tali disposizioni l'opposizione non sospende l'esecuzione del provvedimento, salvochè il Giudice, concorrendo gravi motivi, disponga diversamente con ordinanza inoppugnabile.

In caso di ritardo nel pagamento, ex art. 27 L. 24/11/81, n. 689 la somma dovuta è maggiorata di un decimo per ogni semestre a decorrere da quello in cui la sanzione è divenuta esigibile.

IL DIRETTORE (A11000 - RISORSE FINANZIARIE E  
PATRIMONIO)

Firmato digitalmente da Giovanni Lepri